

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5634 del 15/10/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIACENZA (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: VIABILITÀ - RICHIEDENTE: COMUNE DI PIACENZA - PRATICA: 1892/2018 - PROCEDIMENTO: PC17T0040.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5887 del 15/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE CON
VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI
PIACENZA (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: VIABILITÀ -
RICHIEDENTE: COMUNE DI PIACENZA - PRATICA: 1892/2018 -
PROCEDIMENTO: PC17T0040.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art.51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n.2, in particolare l’art.8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n.59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto repertorio n.716 del 18/07/2001, registrato a Piacenza il 04/09/2001 dell'allora competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Magistrato per il Po, Ufficio Operativo di Piacenza, con il quale fu rilasciata al Comune di Piacenza (C.F.: 00229080338) fino al 31/12/2017, concessione relativa all'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra (Opera Idraulica di 2^a Categoria - Demanio Pubblico dello Stato), posta in destra orografica del Fiume Po, nel territorio del Comune di Piacenza secondo le modalità di seguito indicate:

- a) tratto asfaltato da "Camposanto Vecchio" a "Mortizza-Rampa Pontone": viabilità ordinaria;
- b) tratto inghiaiato da "Mortizza-Rampa Pontone" a "Armalunga Via Gherardi": viabilità ciclo-pedonale;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n.15983 del 20/12/2017 (successivamente rimodulata con nota assunta al protocollo ARPAE n.45697 del 08/03/2024), con la quale il Comune di Piacenza ha chiesto il rinnovo del succitato atto repertorio n.716 del 18/07/2001 con modifiche (variante in diminuzione dell'area oggetto di concessione, limitata al solo tratto tra la Località "Camposanto Vecchio" e la Località "Impianto Idroforo della Finarda - intersezione con via della Finarda"), per l'utilizzo della strada esistente sulla sommità dell'arginatura maestra (opera idraulica di 2^a categoria - Demanio Pubblico dello Stato) e delle rampe di accesso per finalità di viabilità ordinaria e ciclopedonale (Procedimento PC17T0040);

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 21/02/2018 sul BURERT (parte seconda) n.36 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (con nota assunta al protocollo ARPAE n. 110702 del 17/06/2024);
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (modifica delle competenze relative ai siti Natura 2000 e in materia di Valutazioni di Incidenza, rif. L.R. n. 4 del 20/05/2021), con nota assunta al protocollo ARPAE n. 152747 del 23/08/2024, ha confermato la valutazione di incidenza favorevole espressa dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, con nota assunta al protocollo ARPAE n. 14217 del 12/09/2018;

ACCERTATO che:

- il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;
- la concessione è esente dai pagamenti di canone e di deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n.913/2009, D.G.R. n.173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.2/2015;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo
ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Piacenza (C.F./P.Iva: 00229080338), il rinnovo della concessione, con variante in diminuzione dell'area, Procedimento PC17T0040, per l'utilizzo della strada esistente sulla sommità dell'arginatura maestra (opera idraulica di 2ª categoria) e delle rampe di accesso per finalità di viabilità ordinaria e ciclopeditone secondo i limiti spaziali e i tratti di seguito indicati:

A) tratto asfaltato a "VIABILITÀ CICLO-PEDONALE" esteso per circa m 3.800 tra la località "CAMPOSANTO VECCHIO" (estremo di monte) e la località "SCALO PONTIERI – casa custode civ. 10 (estremo di valle)" - tratto evidenziato in rosso nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

B) tratto asfaltato a "VIABILITÀ ORDINARIA" esteso per circa m 1.850 tra la località "SCALO PONTIERI – casa custode civ. 10 (estremo di monte)" e la località "IMPIANTO IDROVORO DELLA FINARDA - intersezione con VIA DELLA FINARDA (estremo di valle)" - tratto evidenziato in azzurro nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire che** la concessione è valida per anni **19 (diciannove)** partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
3. **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/10/2024;
4. **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- la concessione è esente dai pagamenti di canone e di deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n.913/2009, D.G.R. n.173/2014 e dell'art.8 comma 4 della L.R. n.2/2015;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n.131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Piacenza, Codice Fiscale/Partita IVA: 00229080338, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC17T0040.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'utilizzo della strada di servizio esistente sulla sommità dell'arginatura maestra (opera idraulica di 2ª categoria – demanio pubblico dello Stato) e delle rampe di accesso, per finalità di viabilità ordinaria e ciclopeditonale. L'area interessata si estende lungo la destra orografica del Fiume Po, nel territorio del Comune di Piacenza, secondo i limiti spaziali e i tratti indicati di seguito:

A) tratto asfaltato a “VIABILITÀ CICLO-PEDONALE” esteso per circa m 3.800 tra la località “CAMPOSANTO VECCHIO” (estremo di monte) e la località “SCALO PONTIERI – casa custode civ. 10 (estremo di valle)” - tratto evidenziato in rosso nella planimetria del nulla osta A.I.Po;

B) tratto asfaltato a “VIABILITÀ ORDINARIA” esteso per circa m 1.850 tra la località “SCALO PONTIERI – casa custode civ. 10 (estremo di monte)” e la località “IMPIANTO IDROVORO DELLA FINARDA - intersezione con VIA DELLA FINARDA (estremo di valle)” - tratto evidenziato in azzurro nella planimetria del nulla osta A.I.Po;

- nell'area è compreso il tratto di VIA NINO BIXIO (strada comunale il cui sedime è in parte demaniale Fg 40 Mapp. 183 e Fg 41 Mapp. 419) che si sviluppa per circa m 290 tra le intersezioni con l'arginatura maestra, a monte nei pressi del viadotto della S.S. n. 9 via Emilia, e a valle nella zona di raccordo con VIA DIETE DI RONCAGLIA - tratto evidenziato in giallo nella planimetria del nulla osta A.I.Po.

Come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone, cauzione e spese

1. La concessione è esente dai pagamenti di canone e di deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n. 913/2009, D.G.R. n. 173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente

sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - assunto al prot. ARPAE n. 110702 del 17/06/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il titolare alla firma degli atti per conto del Comune di Piacenza (Codice Fiscale/Partita IVA: 00229080338), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 02/10/2024

**Firmato, per accettazione,
il titolare rappresentante del concessionario**



Spett.le
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Settore Demanio Idrico
aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
COMUNE DI PIACENZA
Servizio Valorizzazione del Patrimonio
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
gabrielesantacroce@comune.piacenza.it

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia
occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Classifica: 6.10.20.03_PIdr/A - 230/2019 A/A-4-5.9

Oggetto: **Area Demanio Idrico - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - Pratica N. 1892/2017 Codice Procedimento PC17T0040 - Domanda di rinnovo concessione relativo all'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra (opera Idraulica di 2a categoria – Demanio Pubblico dello Stato) – Richiedente Comune di Piacenza - richiesta parere di competenza integrazioni.**

VISTA la nota del Comune di Piacenza - Servizio Valorizzazione del Patrimonio del 08/03/2024 n. 42984, registrata al prot. AIPO con n. 7090 in data 11/03/2024 con cui si richiedeva una modifica del tratto di sommità dell'argine maestro richiesta in concessione, relativamente al solo tratto ricompreso tra la località "Camposanto Vecchio" e la località "impianto idrovoro della Finarda - intersezione con via della Finarda";

VISTA la nota ARPAE registrata al prot. AIPO con n. 11517 in data 23/04/2024 con la quale si chiedeva l'espressione del parere idraulico di competenza riguardante l'istanza di richiesta di concessione relativa all'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra (Opera Idraulica di 2ª Categoria –

Demanio Pubblico dello Stato) posta in destra orografica del fiume Po, nel territorio del Comune di Piacenza;

CONSIDERATA la lunga interlocuzione relativa alle possibilità di utilizzo delle strade esistenti in sommità degli argini maestri del fiume Po nel territorio provinciale piacentino, nel rispetto della prevalente finalità di opera idraulica, avviata nel corso del 2018 da parte di ARPAE, Ente deputato al rilascio delle concessioni d'uso, con il coinvolgimento dei soggetti interessati (Comuni, Provincia, AIPO, Associazioni degli agricoltori, Consorzio di Bonifica);

CONSIDERATO che durante tali incontri sono state valutate diverse soluzioni per affrontare in particolare la problematica del transito dei proprietari aventi fondi posti in area golenale, e quindi interclusi dall'argine, i cui mezzi di trasporto e/o d'opera risultano per la gran parte avente massa superiore a quella massima consentita dall'arginatura, in quanto l'argine maestro del fiume Po ha la funzione primaria ed imprescindibile di opera di difesa idraulica a tutela della pubblica incolumità, e non di viabilità pubblica;

VISTA la nota ARPAE del 19/01/2018 prot. 820/2018 registrata al prot. AIPO con n. 1379 del 22/01/2018 con la quale si chiedeva l'espressione del parere idraulico di competenza riguardante l'istanza di richiesta di concessione relativa all'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra (Opera Idraulica di 2ª Categoria – Demanio Pubblico dello Stato) posta in destra orografica del fiume Po, nel territorio del Comune di Piacenza;

VISTO il parere prot. n.12726 del 28/05/2020 rilasciato dallo scrivente Ufficio in risposta alla nota ARPAE sopracitata;

PRESO ATTO che, in base alla nota del Comune n. 42984 del 08/03/2024, i tratti di argine richiesti in concessione sono ubicati in sponda destra del fiume Po, tra la località "Camposanto Vecchio" e la località "Impianto idrovoro della Finarda - intersezione con via della Finarda", con rinuncia pertanto del tratto compreso fra "Impianto idrovoro della Finarda" e la località "Roncaglia-viadotto autostradale A21 PC-BS", storicamente utilizzato, fino alla località "Mortizza – rampa Pontone", come viabilità comunale;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

CONSIDERATA la compatibilità di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 59 e 96;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTE le Norme del vigente PTCP della Provincia di Piacenza;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del RD 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

all'utilizzo della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra del fiume Po nel territorio del Comune di Piacenza, tra la località "Camposanto Vecchio" e la località "Impianto idrovoro della Finarda - intersezione con via della Finarda", subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

ART.1 – OGGETTO DEL PRESENTE PARERE

Il COMUNE DI PIACENZA (sede: MUNICIPIO DI PIACENZA, Piazza Cavalli n.2, PIACENZA – Codice Fiscale 00229080338) è autorizzato ad utilizzare, nei limiti stabiliti negli articoli seguenti, la strada di servizio esistente in sommità della arginatura maestra (Opera Idraulica di 2^a Categoria - Demanio Pubblico dello Stato) estesa in destra orografica del fiume Po nel Comune di Piacenza, posta a difesa dei soggiacenti territori, e ricadente nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1, area di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio Operativo di Piacenza (vedasi l'allegata planimetria).

L'utilizzazione è suscettibile di poter essere modificata, integrata e/o riarticolata in funzione delle utilità pubbliche e/o private da conseguire, sempre comunque nei limiti e nei termini stabiliti dall'Autorità Idraulica (AIPO, Ufficio Operativo di Piacenza).

ART. 2 – SUDDIVISIONE IN TRATTI

La strada di servizio di cui al precedente articolo 1 sarà utilizzata nei limiti spaziali e nei termini di seguito elencati:

A) tratto asfaltato a "VIABILITÀ CICLO-PEDONALE" esteso per circa m 3.800 tra la località "CAMPOSANTO VECCHIO" (estremo di monte) e la località "SCALO PONTIERI – casa custode civ. 10 (estremo di valle)" - tratto evidenziato in rosso nella cartina allegata;

B) tratto asfaltato a “VIABILITÀ ORDINARIA” esteso per circa m 1.850 tra la località “SCALO PONTIERI – casa custode civ. 10 (estremo di monte)” e la località “IMPIANTO IDROVORO DELLA FINARDA - intersezione con VIA DELLA FINARDA (estremo di valle)” - tratto evidenziato in azzurro nella cartina allegata; nell’estesa è compreso il tratto di VIA NINO BIXIO (strada comunale il cui sedime è in parte demaniale Fg 40 Mapp. 183 e Fg 41 Mapp. 419) che si sviluppa per circa m 290 tra le intersezioni con l’arginatura maestra, a monte nei pressi del viadotto della S.S. n° 9 via Emilia, e a valle nella zona di raccordo con VIA DIETE DI RONCAGLIA - tratto evidenziato in giallo nella cartina allegata. Tale tratto di strada comunale predetto, che si sviluppa in zona golenale in destra del fiume Po, e quindi soggetto a soggiacere ai livelli idrici di piena fluviale, è assoggettato ad uso nei termini stabiliti nel successivo articolo 4.

ART. 3 – LIMITAZIONI AL TRANSITO

Relativamente alla strada di servizio estesa in sommità delle arginature (Opere Idrauliche di 2a Categoria - Demanio Pubblico dello Stato), sia nel tratto a “VIABILITÀ CICLO-PEDONALE” che in quello a “VIABILITÀ ORDINARIA”, il COMUNE DI PIACENZA, che accetta lo stato di fatto del bene, dovrà e potrà identificare le azioni e i provvedimenti conseguenti all’uso a cui viene destinata, al fine della salvaguardia della incolumità pubblica e dei fruitori della stessa, anche attraverso la messa in opera di idonea segnaletica o altre attività, da concordare in via preventiva con la scrivente Autorità Idraulica.

In ogni caso, nessuna modifica potrà essere apportata a sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio.

Sul tratto di strada di sommità arginale adibito a “VIABILITÀ ORDINARIA” - tratto B di cui all’art.2 - al fine di garantire la sicurezza e la piena funzionalità dei manufatti arginali, i mezzi transitanti non potranno superare la velocità di 30 km/h e non dovranno avere massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate; inoltre, è vietata la sosta in margine alla strada di servizio, tranne che nei luoghi ove esiste una sede appropriata che dovrà essere opportunamente indicata.

Sul tratto di strada di sommità arginale adibito a “VIABILITÀ CICLO-PEDONALE” - tratto A di cui all’art.2 – il COMUNE DI PIACENZA, sotto la sua diretta responsabilità, ha facoltà di rilasciare autorizzazioni al transito ai soli veicoli dei residenti, degli operatori delle attività locali e delle aziende agricole proprietarie di terreni situati in golena, esclusivamente per il raggiungimento dei luoghi di residenza o dei terreni di coltivazione in assenza di percorsi alternativi, e limitatamente a mezzi aventi massa complessiva a pieno carico fino a 20t.

Nel caso di mezzi aventi massa complessiva superiore alle 20 tonnellate e fino a 40 ton, potrà essere concessa l’autorizzazione al transito solamente una sola volta e in via transitoria per 6 mesi, al fine di permettere il perfezionamento di una viabilità alternativa all’arginatura, da realizzarsi a carico del

richiedente, che preveda esclusivamente l'attraversamento trasversale dell'argine ma non la sua percorrenza longitudinale. Il rilascio di tale specifica autorizzazione è subordinato alla redazione in contraddittorio di un verbale relativo allo stato di consistenza all'inizio e alla fine del periodo transitorio, al fine di valutare gli eventuali danni arrecati all'opera idraulica che dovranno essere prontamente ripristinati dal richiedente.

Non è autorizzabile il transito di mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 40 tonnellate.

Le autorizzazioni al transito di cui sopra potranno essere rilasciate dal Comune di Piacenza in osservanza delle seguenti indicazioni di carattere generale:

1. il COMUNE DI PIACENZA è tenuto alla trasmissione all'Agenzia scrivente di copia delle autorizzazioni rilasciate, che dovranno contenere nome ed indirizzo del richiedente, tipo di veicolo, dati identificativi dei mezzi (numero di targa o numero di telaio), e indicazione del percorso autorizzato, nonché l'elenco delle prescrizioni successivamente elencate al comma 6 del presente articolo;
2. ogni variazione riguardante mezzi o percorso, così come il ricorso a ditte contoterziste, andrà integrata nell'autorizzazione e prontamente comunicata all'Agenzia scrivente;
3. le autorizzazioni al transito avranno validità massima biennale con assunzione di efficacia a partire dalla data del rilascio e potranno eventualmente essere rinnovate, salvo le autorizzazioni straordinarie per mezzi da 20 a 40 t che hanno validità di 6 mesi;
4. AIPO può richiedere al COMUNE DI PIACENZA di revocare, senza indugio, le autorizzazioni al transito in qualsiasi momento, per motivate esigenze di superiore interesse pubblico e/o idraulico o per l'inottemperanza alle prescrizioni e clausole tecniche che ne regolano l'efficacia ovvero in presenza di manifesti danneggiamenti alla sommità arginale, senza alcun indennizzo o risarcimento eventualmente avanzati dal richiedente medesimo;
5. in caso di attivazione del Servizio di Piena il transito sulla strada di sommità arginale è limitato ai soli mezzi dell'Autorità Idraulica e a quelli dei soggetti che operano a qualunque titolo per conto di essa e ai residenti in area golenale, se non interessata dagli eventi in atto. Resta inteso che AIPO darà opportuna e immediata informazione dell'attivazione del servizio di Piena a codesta amministrazione;
6. i titolari di autorizzazione al transito sulla sommità arginale sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni, da riportare a cura del Comune nei permessi/autorizzazioni al transito rilasciati:
 - a. l'utilizzo è accordato per i soli tratti di sommità arginale sopraindicati ed esclusivamente per le attività dichiarate, come specificatamente indicato negli elaborati allegati alla richiesta;
 - b. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;

- c. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il previo consenso di AIPO; ogni modifica non autorizzata o l'esecuzione di attività difformi da quanto autorizzato comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione al transito e la circostanza verrà tempestivamente comunicata ad AIPO;
- d. i veicoli transitanti sulle piste di sommità delle arginature maestre – opere idrauliche di II categoria finalizzate alla difesa del territorio - al fine di garantire la sicurezza e la piena funzionalità dei manufatti arginali stessi dovranno procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h, prestando attenzione a non danneggiare il ciglio dell'argine stesso ed osservando la massima prudenza nella condotta di guida, per preservare la funzionalità della sede stradale e per la sicurezza dei soggetti terzi ivi transitanti;
- e. la pista di sommità del rilevato arginale, nel tratto a "VIABILITÀ CICLO-PEDONALE" risulta carente di idonea segnaletica e di adeguate misure di protezione laterali nonché di opportuni catarifrangenti delimitatori - come previsto dal vigente Codice della Strada - in quanto di ostacolo alle attività di servizio di piena: il transito dei mezzi di qualunque genere avviene sotto la completa responsabilità degli utilizzatori;
- f. i titolari di autorizzazione al transito sono tenuti, a propri oneri e spese, a porre in atto opportuni provvedimenti utili all'abbattimento delle polveri sollevate e/o alla pulizia del manto stradale (nel caso di sversamento di materiale durante il transito);
- g. per qualsiasi sopravvenuta necessità l'autorizzazione al transito potrà essere motivatamente revocata qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche che AIPO intendesse o dovesse apportare alle pertinenze idrauliche, così come per motivi connessi alla sicurezza idraulica o, in caso di inadempienza agli obblighi imposti dall'autorizzazione stessa, senza che i titolari dei permessi possano richiedere alcun tipo di risarcimento;
- h. copia della documentazione amministrativa attestante l'autorizzazione al transito dovrà essere sempre tenuta a bordo dei mezzi utilizzati ed esibita ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o del personale dei competenti Organi di Polizia.

ART. 4 – TRATTO GOLENALE DI VIA NINO BIXIO

L'utilizzo del tratto della strada comunale denominata VIA NINO BIXIO posto in golenale in destra del fiume Po (ricompreso all'interno del tratto "B" del precedente articolo 2- evidenziato in giallo) essendo in area soggetta ad allagamento in caso di piena, dovrà essere regolamentato all'interno dei piani di protezione civile comunale.

AIPO potrà chiedere al Comune di Piacenza limitazioni spaziali e/o temporali all'uso di tale strada comunale in dipendenza della necessità di effettuare esercitazioni e/o prove di officiosità delle arginature ed opere e

strutture complementari (paratoie di chiusura dei varchi arginali ivi presenti). In tal caso le operazioni per la limitazione o la sospensione del transito saranno attuate in opportuna autonomia dal Comune di Piacenza.

ART. 5 – UTILIZZO ESCLUSIVO AIPO

L'Autorità Idraulica scrivente si riserva di far transitare, in ogni momento e in entrambi i sensi di marcia, sulle strade di servizio in argomento (compresi i tratti a traffico limitato e/o in uso come viabilità ciclo-pedonale) tutti i veicoli di servizio in dotazione all'Agenzia scrivente, come pure ogni qualsiasi veicolo e/o mezzo meccanico – anche se di peso elevato e/o di dimensioni ingombranti – necessario all'esecuzione di lavori, interventi e servizi da essa commissionati.

Pertanto, non potranno essere installati dispositivi fissi di interclusione fisica al transito e, per motivi di sicurezza dei veicoli ivi transitanti, i tratti in uso come viabilità ordinaria dovranno essere sempre mantenuti con doppio senso di circolazione.

Conseguentemente, il COMUNE DI PIACENZA, per il tramite del proprio personale tecnico e/o di Polizia Municipale dovrà agevolare il transito, le operazioni di manovra, di stazionamento, regolando e/o interrompendo la circolazione degli altri veicoli e dei pedoni, in maniera utile e funzionale alle esigenze espresse al comma 1.

ART. 6 - RAMPE

L'autorizzazione all'utilizzo della strada arginale comprende anche l'utilizzo delle rampe di accesso, garantendo che tali rampe e le connotazioni di raccordo verso la latistante viabilità ordinaria pubblica risultino in linea con le esigenze gestionali dell'arginatura maestra/opera idraulica e con le funzioni di pubblico servizio di competenza dell'Autorità Idraulica.

Le prescrizioni di carattere generale riferite all'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra valgono anche per le rampe.

ART. 7 – IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Le strade di servizio in argomento, compreso il tratto golenale di via Nino Bixio, attraversano luoghi urbanizzati, ove sono presenti vari insediamenti antropici (abitativi, produttivi, ricreativi ecc.): conseguentemente i luoghi predetti sono interessati dalla presenza di impianti "a rete" vocati per il soddisfacimento del pubblico servizio (impianti elettrici, di telefonia, acquedottistici, di raccolta e smaltimento acque ecc.).

Qualora i soggetti gestori di tali impianti "a rete" avessero necessità di eseguire lavori (nuove costruzioni,

integrazioni, modificazioni, manutenzioni ecc.) che per condizioni di tracciato non diversamente articolabile dovessero interferire con le strade di servizio (in posizione soggiacente e/o emergente oltre il piano carreggiabile), il COMUNE DI PIACENZA non potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori in assenza di specifico provvedimento autorizzativo dell'Autorità Idraulica, che dovrà essere preventivamente e compiutamente informata con l'allegazione di specifica documentazione.

L'Autorità Idraulica, valutate le circostanze, potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori (e quindi il mantenimento in essere nel tempo delle opere/impianti) alle condizioni e con le prescrizioni ritenute più opportune.

ART. 8 – EVENTI DI PIENA ED ESERCITAZIONI

In dipendenza del verificarsi di eventi di piena del fiume Po e/o dei suoi affluenti, il COMUNE DI PIACENZA, sulla base della comunicazione da parte dell'Autorità Idraulica dell'attivazione del Servizio di Piena, come anche sulla base di comunicazioni da parte di altri soggetti comunque cointeressati alla gestione dell'emergenza in atto, è tenuto ad interrompere il traffico veicolare e pedonale sull'intera estensione delle strade in argomento e ad operare, secondo le indicazioni opportunamente impartite, in affiancamento all'Autorità Idraulica medesima, come previsto dall'articolo 51 del Regolamento approvato con R.D. 9.12.1937 n. 2669 (ad esempio, se richiesto, a rimuovere i dispositivi di protezione laterale installati nel corso delle precedenti concessioni, che possano essere di intralcio ad attività di servizio di piena come ad esempio telonate del paramento arginale lato fiume).

Il COMUNE DI PIACENZA opererà in tali casi per la formazione, per la gestione e per la finale rimozione di idonei sbarramenti (transenne), atti ad impedire l'accesso alle strade in argomento a veicoli e pedoni non aventi motivazioni di servizio.

Medesima operatività verrà attuata anche in occasione di esercitazioni disposte in sede locale e/o in sede di bacino e/o in occasione dell'esecuzione di prove di officiosità delle arginature ed opere e strutture complementari.

ART. 9 – VIGILANZA

Sarà cura del COMUNE DI PIACENZA, utilizzando ogni forma di collaborazione istituzionale presente e futura con forze di pubblica sicurezza, vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni contenute nel presente parere idraulico che, tra l'altro, dovranno essere esplicitate mediante opportuna segnaletica/cartellonistica.

ART. 10 - MANUTENZIONE

Il COMUNE DI PIACENZA è tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, ogni qualsiasi, utile e necessario lavoro/intervento di manutenzione, di riassetto, di sistemazione, di integrazione alla sede stradale in uso, alla segnaletica, ai presidi ed alle strutture di regolazione del traffico, senza richiedere preventiva autorizzazione, ma dandone semplice avviso all'Autorità Idraulica.

Restano escluse nuove installazioni che potrebbero essere di intralcio alle attività di competenza di AIPO, per le quali dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva, come indicato al precedente art.3.

I lavori predetti saranno posti in essere anche in dipendenza dei normali ed ordinari danneggiamenti imputabili ai transiti operanti nei termini di cui al precedente articolo 5, fatta eccezione per quelli indotti, per manifesta incuria, negligenza, inosservanza, dai veicoli e dai mezzi meccanici di imprese e/o altri soggetti operanti per conto dell'Autorità Idraulica.

In particolare, si prescrive che il COMUNE DI PIACENZA esegua l'eliminazione/chiusura di buche, depressioni ed avvallamenti eventualmente prodottisi sulla sede carreggiabile e sulle latitanti banchine, come pure esegua il taglio/sfalcio (ripetuto e stagionale) delle erbe crescenti lungo le banchine arginali e risultanti di ostacolo visivo per gli utenti della viabilità in uso sulla base del presente parere.

L'Autorità Idraulica eseguirà a proprie cure e spese ogni utile lavoro/intervento verso l'arginatura maestra, onde soddisfare le primarie esigenze di stabilità ed officiosità di tipo idraulico.

ART. 11 – DANNEGGIAMENTI AL RILEVATO ARGINALE

Qualora, in dipendenza del mantenimento in essere, della gestione e dell'uso delle strade in argomento venissero riscontrati/accertati da AIPO alterazioni allo stato, alla forma, alle dimensioni, alla resistenza, alla officiosità e convenienza all'uso a cui è destinata l'arginatura/opera idraulica (compresi gli accessori, i manufatti e le strutture attinenti), il COMUNE DI PIACENZA dovrà provvedere – a sue totali cure e spese e nei tempi e con le modalità operative all'uopo concordate con AIPO– a riparare, ripristinare, riassetto quanto danneggiato e/o alterato, senza frapporre indugi e/o avanzare proteste e/o riserve.

Rimangono parimenti a carico del COMUNE DI PIACENZA tutte le spese relative all'effettuazione di indagini, sondaggi, rilievi topografici eventualmente necessari all'accertamento di quanto sopra indicato.

In caso di inadempienza nel merito, l'Autorità Idraulica provvederà a far eseguire d'ufficio ogni opera, lavoro, intervento ritenuto utile, opportuno e necessario, disponendo il recupero delle somme spese, come stabilito dall'Art. 19 del R.D. 9.12.1937 n. 2669.

ART. 12 – REVOCA O SOSPENSIONE DEL PRESENTE PARERE

L'Autorità Idraulica mantiene la piena e incondizionata disponibilità dell'arginatura maestra (opera idraulica di II categoria – Demanio Pubblico dello Stato) su cui si snodano le strade di servizio di cui all'art.2: conseguentemente l'Autorità medesima potrà in ogni momento disporre la provvisoria o definitiva cessazione degli usi in atto, qualora e laddove esigenze connesse all'espletamento dei servizi di competenza lo dovessero motivare (esigenze di lavori in corso finalizzati alla modificazione, integrazione, manutenzione dell'arginatura e/o di altre opere idrauliche poste in destra del fiume Po e/o dei corsi d'acqua affluenti; esigenze connesse ai servizi di piena, di Polizia Idraulica, di rilevamento, di pattugliamento e vigilanza, ecc.), senza che il COMUNE DI PIACENZA possa obiettare e/o controdedurre.

In caso occorra procedere alla demolizione parziale e/o totale della pavimentazione stradale, nel corso dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'arginatura, l'Autorità Idraulica, al termine dei lavori, provvederà al ripristino del cassonetto ed alla sua finitura in misto stabilizzato ma non al ripristino del manto bituminoso, che se ritenuto necessario potrà essere ripristinato a spese del COMUNE DI PIACENZA, qualora quest'ultimo fosse intenzionato al mantenimento dell'uso concesso.

L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a sospensione e revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere.

In caso di revisione, sospensione e/o revoca del parere, il COMUNE DI PIACENZA dovrà provvedere a disporre la cessazione dell'uso disciplinato dall'autorizzazione medesima e ad operare per conseguire il materiale ed effettivo non utilizzo, da parte di veicoli e pedoni, delle strade in argomento mediante apposizione della opportuna segnaletica, da concordare con lo scrivente ufficio, e idonea informazione alla cittadinanza. Ugualmente, sarà tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi della strada di servizio in sommità arginale precedente all'utilizzo con scopi di pubblica viabilità, rimuovendo dispositivi di protezione laterale e segnaletica orizzontale e verticale oltre che riparare eventuali buche, bassure e dissesti del manto stradale.

Pertanto, in conseguenza della decisione di non rinnovare la concessione per il tratto compreso fra "Impianto idrovoro della Finarda" e la località "Armalunga – via Ghernardi", ed in particolare con la conseguente cessazione dell'utilizzo, consolidato nel tempo, come viabilità ordinaria per il tratto da "Impianto idrovoro della Finarda" fino alla località "Mortizza – rampa Pontone", il COMUNE DI PIACENZA dovrà con ogni possibile sollecitudine porre in atto quanto indicato al comma precedente, e provvedere ad intercludere fisicamente il transito dei mezzi pesanti nel tratto a valle del cantiere Schiavi Inerti con dispositivi a norma con il codice della strada, da posizionarsi in punti da concordare con lo scrivente Ufficio.

ART. 13 – LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Il presente parere, contenente le sopraelencate prescrizioni tecnico-idrauliche, è rilasciato nell'ambito della competenza dell'Autorità Idraulica (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA), fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali sarà ritenuto unico responsabile il COMUNE DI PIACENZA per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione, lasciando l'Autorità Idraulica ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni lite, controversia, molestia, richiesta di risarcimento, indennizzo e simili che potessero provenire in dipendenza di tutto quanto forma oggetto del presente parere, sia in forma diretta, sia in forma indiretta.

Nello specifico, l'Autorità idraulica ed il suo personale sono inoltre da ritenersi sollevati da ogni richiesta d'indennizzo sia per danni derivanti da dissesti del terrapieno dovuti all'utilizzo viabilistico della sommità arginale, sia per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sulle sommità arginali medesime.

Il presente parere non esime il Comune richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie nell'ambito territoriale di riferimento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 14 - VALIDITÀ TEMPORALE

Il presente parere ha la stessa validità temporale dell'atto di concessione a cui accede.

Il presente Parere Idraulico annulla e sostituisce il precedente rilasciato da AIPO/Piacenza con prot. n.12726 del 28/05/2020 e formerà parte integrante dell'Atto di Concessione.

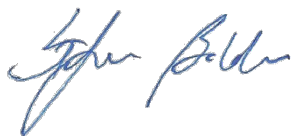
IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca ZANICHELLI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Allegati:

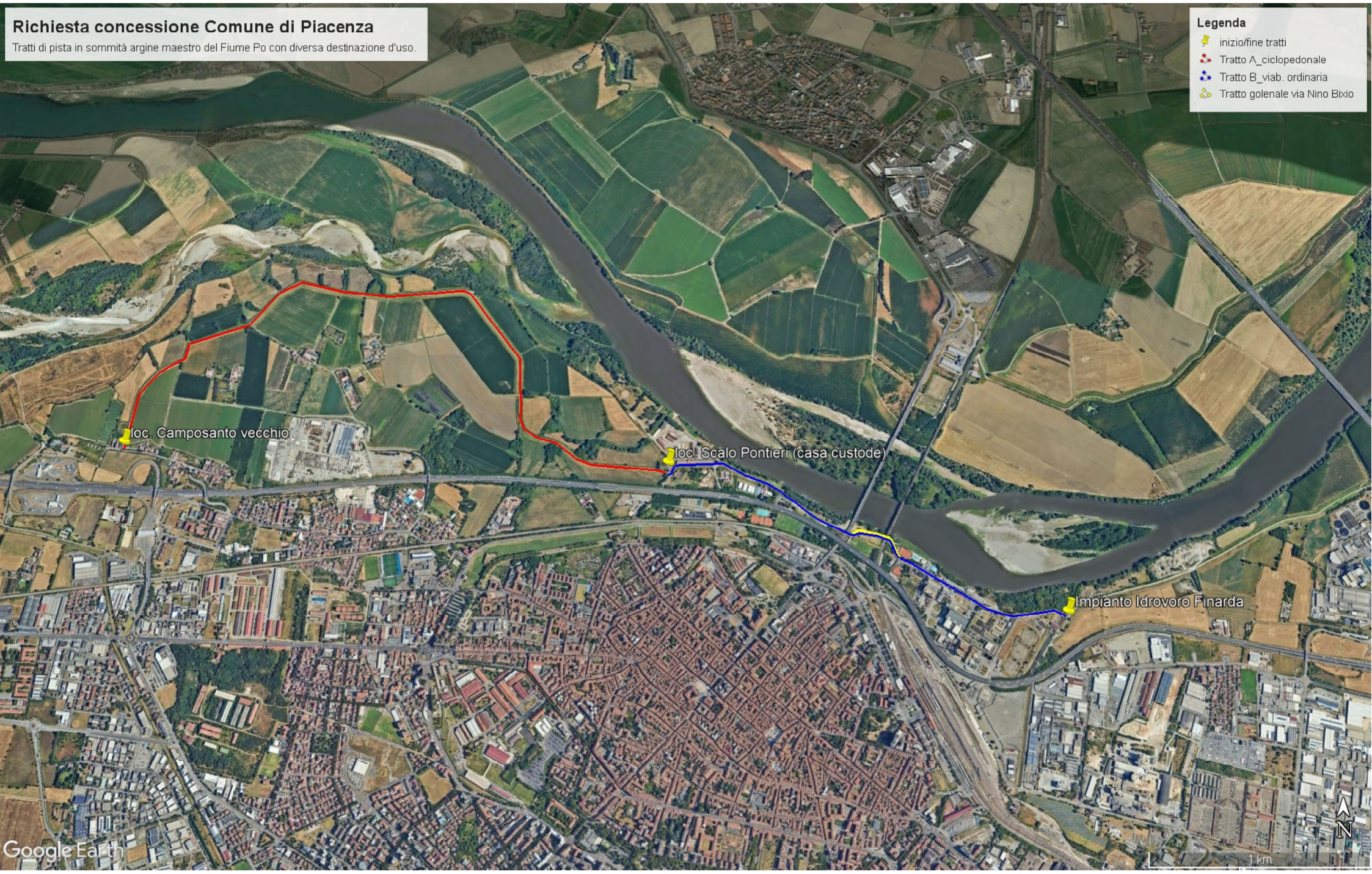
Cartografia tratti

Richiesta concessione Comune di Piacenza

Tratti di pista in sommità argine maestro del Fiume Po con diversa destinazione d'uso.

Legenda

- inizio/fine tratti
- Tratto A_ciclopedonale
- Tratto B_viab. ordinaria
- Tratto golenale via Nino Bixio



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.